




Spettabile Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per le Valutazioni Ambientali
Ex Divisione VI-Rischio Industriale - Prevenzione e Controllo Integrati dell'Inquinamento
Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 - Roma
fax: 06 57225068 / 06 57223040 / 06 57225087

E p.c. Commissione istruttoria
IPPC
c/o ISPRA
Via Curtatone, 3
00185 - Roma
fax: 06 50074281

Sesto San Giovanni (MI), 20 maggio 2011 - **Prot. DVA/ASIC/3755**

Raccomandata A.R.

Anticipata via fax solo la missiva



Oggetto: DVA-DEC-2010-370 del 6/7/2010 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica Edipower S.p.A. di Turbigo (MI) - Aggiornamento del decreto per modifiche non sostanziali all'assetto oggetto di autorizzazione

Edipower S.p.A., con sede a Milano, in Foro Bonaparte 31

premesse che:

- in data 20 novembre 2006, con lettera prot. n. 17075, ha presentato istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'assetto attuale dell'impianto e per quelli relativi alle due fasi del progetto di riqualificazione ambientale autorizzato con decreto MAP n. 55/03/2005 del 19 dicembre 2005, come modificato con successivo decreto MSE n. 55/09/2007 MD del 21 giugno 2007;
- in data 06 ottobre 2008, con lettera prot. n. 9978, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da codesta Amministrazione con nota prot. DSA-2008-18279 e con nota prot. DSA-2008-21423 del 01 agosto 2008, assieme agli aggiornamenti di alcune schede e allegati, necessari in relazione al tempo intercorso dalla data di presentazione dell'istanza;

- in data 06 marzo 2009, con lettera prot. n. 2369, nell'ambito del citato progetto di riqualificazione ambientale dell'impianto, ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla Divisione III di codesto Ministero istanza di Modifica non sostanziale relativa al lay-out del nuovo impianto in ciclo combinato previsto in fase II, per ottimizzarne l'impatto acustico sul territorio;
- in occasione dell'incontro con il Gruppo Istruttore svoltosi il 04 giugno 2009 presso ISPRA ha provveduto a consegnare alla Commissione Istruttoria IPPC copia dell'istanza di cui sopra;
- in data 03 luglio 2009, con lettera prot. n. 6172, nell'ambito del citato progetto di riqualificazione ambientale dell'impianto, ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla Divisione III di codesto Ministero istanza di Modifica non sostanziale, relativa all'utilizzo nel ciclo combinato di fase II della turbina a vapore dell'unità convenzionale TL31 al posto della turbina a vapore dell'unità convenzionale TL21;
- in data 29 settembre 2009, con lettera prot. n. 8379, ha trasmesso a codesta Amministrazione, le citate istanze di modifica non sostanziale, per le opportune valutazioni in relazione al procedimento di AIA attualmente in corso per l'impianto in oggetto;
- in data 27 novembre 2009, con lettera prot. n. 10457, ha trasmesso a Codesta Amministrazione, istanza affinché le citate modifiche non sostanziali fossero valutate nell'ambito del procedimento istruttorio all'epoca in corso per il primo rilascio dell'AIA, comprensiva della modulistica prevista (Schede C_II Modificate, Allegati C_II_6 e C_II_9 Modificati);
- in data 1 dicembre 2009, con lettera prot. n. 10648, ha trasmesso l'originale dell'attestazione di pagamento per la tariffa istruttoria dovuta in relazione all'istanza di cui al punto precedente;
- in data 9 marzo 2010, con lettera prot. 1424, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiesto ad Edipower "di valutare l'eventuale ritardo del primo parallelo dell'impianto in fase II a seguito dell'ulteriore modifica proposta (cambio turbina a vapore), al fine di consentire l'emanazione del decreto di ridefinizione dei termini che dovrà necessariamente intervenire prima del 1/7/2010";
- in data 23 aprile 2010, con lettera prot. n. 3762, Edipower ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico istanza di proroga dei termini relativamente al primo parallelo del ciclo combinato di fase II e termine dei lavori (incluse demolizioni), chiedendone lo spostamento, rispettivamente, entro il 15/6/2013 e entro il 1° semestre 2014;
- in data 16 giugno 2010, con decreto 55/03/2010 PR allegato alla presente per pronto riferimento, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato la proroga dei termini per la realizzazione del progetto di trasformazione in ciclo combinato relativi alla Fase II;
- in data 6 luglio 2010 codesta Amministrazione ha emanato il decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale prot. DVA-DEC-2010-0000370, relativo alla centrale termoelettrica di Turbigo nell'assetto autorizzato con decreto MAP 55/03/2005;



- in data 8 settembre 2010, con decreto 55/06/2010 MD allegato alla presente per pronto riferimento, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato le modifiche di lay-out del ciclo combinato in fase II ed utilizzo della turbina a vapore dell'unità convenzionale TL31 al posto della turbina a vapore dell'unità convenzionale TL21, sulla base dei pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 355 del 30 settembre 2009 e n. 449 del 13 maggio 2010;

richiede a codesto Ministero l'aggiornamento del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2010-370 del 6/7/2010 per la propria centrale di Turbigo, in relazione ai seguenti aspetti:

- ✓ collocazione del nuovo gruppo in ciclo combinato TL400;
- ✓ utilizzo, per il nuovo gruppo in ciclo combinato TL400, della turbina a vapore dell'unità convenzionale TL31 e mantenimento in servizio dell'unità convenzionale TL21 e conseguente aggiornamento dei riferimenti all'unità TL21 per le prescrizioni relative all'assetto futuro dell'impianto;
- ✓ aggiornamento al primo semestre 2014 delle date di previsto completamento degli interventi di conversione del gruppo convenzionale TL31 in ciclo combinato.

In relazione a quanto condiviso nell'ambito delle attività svolte con ISPRA e ARPA in merito all'attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al decreto di autorizzazione integrata ambientale, la scrivente chiede inoltre conferma dell'interpretazione dei seguenti punti del Parere Istruttorio (PI) e del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) stesso:

- ✓ PI, capitoli 9.3.1.1 e 9.3.1.2, punto a.3) "Valori limite di emissione per il CO"
Si chiede conferma che anche per il parametro CO, analogamente a quanto specificato per SO₂, NO_x e Polveri, è applicabile quanto previsto dal paragrafo 5.3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06, ossia che "il valore medio mensile non viene calcolato nel caso in cui le ore di normale funzionamento nel mese civile siano inferiori a 240."
Si evidenzia in proposito che, come già in uso prima del rilascio dell'AIA, la media mensile sarà calcolata e riportata nei tabulati riassuntivi anche qualora il numero di ore di normale funzionamento nel mese sia inferiore a 240; in tali casi, tuttavia, sarà opportunamente evidenziato che il valore calcolato non è valido ai fini del confronto con i valori limite di emissione prescritti. Ciò vale anche per gli altri parametri soggetti a limite mensile (SO₂, NO_x, Polveri).
- ✓ PMC, pagina 10 "Emissioni dai camini C1, C2 e C3" PI, capitolo 9.3.1.1, punti a.6), a.7), a.8) e capitolo 9.3.1.2, punti a.5), a.6) a.7)
Si chiede conferma dell'interpretazione condivisa con ISPRA e ARPA, secondo cui i limiti prescritti per metalli, IPA, diossine e furani siano applicabili solo in caso di utilizzo di mix di combustibile formato da OCD STZ (S ≤ 0,23 %) e gas naturale e quindi non in caso di combustione di solo gas

naturale. Si evidenzia, infatti, che in quest'ultimo caso le emissioni di detti composti non sono ritenute pertinenti.


✓ PMC, pagina 17 "Punti di scarico parziali"

Si chiede conferma che, essendo impossibile derivare dal corpo prescrittivo e dal PMC l'elenco dei parametri pertinenti, i parametri da monitorare negli autocontrolli siano quelli già adottati da ARPA Lombardia precedentemente all'entrata in vigore dell'AIA, riportati di seguito, che sono stati ritenuti pertinenti da ISPRA e ARPA in occasione dell'incontro del 1/2/2011.

Parametro	Unità di misura
Conducibilità	µS/cm
BOD5	mg/l
COD	mg/l
pH	-
Solidi sospesi	mg/l
Solfiti	mg/l
Solfati	mg/l
Cloruri	mg/l
Fluoruri	mg/l
Fosforo totale	mg/l
Azoto ammoniacale	mg/l
Azoto nitrico	mg/l
Tensioattivi totali	mg/l
Idrocarburi totali	mg/l
Test tossicità con Daphnia	%
Escherichia coli	UFC/100 ml
Alluminio	mg/l
Bario	mg/l
Cadmio	mg/l
Cromo	mg/l
Ferro	mg/l
Manganese	mg/l
Nichel	mg/l
Piombo	mg/l
Rame	mg/l
Zinco	mg/l

Con osservanza.

Edipower S.p.A.
Direttore Ambiente Sicurezza e Concessioni
Fausto Antonelli



Allegati:

- decreto MSE 55/03/2010 PR del 16 giugno 2010;
- decreto MSE 55/06/2010 MD del 8 settembre 2010.



21/06/2010 11:08 0647897783

DGENEREE-PROD.CH.EL.

PAG 04/06

N° 55/03/2010 PR

*Ministero dello Sviluppo Economico***DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA***Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e
l'efficienza energetica***IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. concernente norme in materia di procedimenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55, in particolare l'art. 1 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, e, in particolare l'articolo 1-quater comma 2 con il quale viene prescritto che il termine di inizio lavori di realizzazione degli impianti è da intendersi "al netto di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare" e prevede, pertanto, la non decorrenza dei termini se il ritardo nell'esecuzione dei lavori è riferibile a fattori indipendenti dalla volontà del proponente;

VISTO il decreto dell'ex Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) N° 55/03/2005 del 19 dicembre 2005 con il quale la società Edipower S.p.A. - ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, anche per quanto concerne l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996 - è autorizzata alla riqualificazione ambientale con trasformazione in ciclo combinato delle sezioni 2 e 4 della Centrale di Turbigo sita nei Comuni di Turbigo (MI) e Robecchetto con Induno (MI);

21/06/2010 11:03 0647887703

DOCHERE-PROD. EN. EL.

PAO 06/06

2

VISTO, in particolare, l'art. 2 del medesimo decreto con il quale si dispone che il progetto di riqualificazione ambientale della centrale di Turbigo con trasformazione in ciclo combinato delle sezioni 2 e 4 avvenga attraverso due distinte fasi, e che, in particolare, la fase II prevede:

- Dismissione, ad eccezione della sezione a vapore, del gruppo convenzionale TL 21;
- Dismissione e demolizione del quarto gruppo turbogas esistente (TL 22);
- Demolizione delle ciminiere dei gruppi convenzionali 1 e 2;
- Installazione di un ciclo combinato costituito da una nuova turbina a gas da 264 MWe associata alla turbina a vapore TL 31 esistente;
- Mantenimento degli attuali gruppi convenzionali TL 11 e TL 31 eserciti in assetto isolato;

VISTA l'istanza documentata del 6 marzo 2009, prot. n. 002369, con la quale la società Edipower S.p.A. a parziale variante del succitato decreto N° 55/03/2005 del 19 dicembre 2005, propone la modifica del lay-out del nuovo ciclo combinato in fase II e conseguentemente, chiede lo spostamento della data di primo parallelismo del ciclo combinato completo, relativo alla fase II:

VISTA la nota del 25 marzo 2009, prot. n. 0037198, con cui questo Dicastero chiede al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una preventiva valutazione della modifica progettuale presentata;

VISTA la lettera del 19 maggio 2009, prot. DSA - 2009- 0012022 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare trasmette alla Commissione VIA/VAS, ai fini delle valutazioni di competenza, la documentazione inviata dalla Edipower S.p.A. con la nota del 6 marzo 2009, acquisita agli atti del medesimo Dicastero con numero di protocollo DSA - 2009 - 6839 del 18 marzo 2009;

VISTA la lettera del 3 luglio 2009, prot. n. 006172 con cui la Società Edipower S.p.A. rappresenta delle difficoltà tecniche inerenti la modifica della turbina convenzionale dell'unità TL 21, come indicato negli articoli 1 e 2 del decreto N° 55/03/2005 del 19 dicembre 2005, e propone di utilizzare, nel ciclo combinato di fase II, la turbina a vapore dell'unità convenzionale TL 31 al posto della turbina a vapore dell'unità convenzionale TL 21;

VISTA la nota del 10 settembre 2009, prot. n. 0101473, cui questo Dicastero chiede al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di considerare anche, la sopraccitata modifica nell'ambito della procedura di screening già avviata sull'impianto, in parola;

VISTA la nota del 3 febbraio 2010, prot. DVA - 2010 - 0002257, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con riferimento al parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 355 del 30 settembre 2009, evidenzia che la modifica proposta con l'istanza del 6 marzo 2009, concernente la modifica del lay-out del ciclo combinato in fase II, non necessita di procedura di verifica di cui all'articolo 20 del Decreto legislativo n. 4/2008 in quanto non comporta effetti negativi apprezzabili sull'ambiente;

VISTA la nota del 4 febbraio 2010, prot. DVA - 2010 - 0002483, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare trasmette alla Commissione VIA/VAS, ai fini delle valutazioni di competenza, la documentazione inviata dalla Edipower S.p.A. con la lettera del 3 luglio 2009, concernente l'utilizzo della turbina a vapore dell'unità convenzionale TL 31 al posto della turbina a vapore dell'unità convenzionale TL 21, acquisita agli atti del medesimo Dicastero con numero di protocollo DSA - 2009- 18571 del 15 luglio 2009.

21/06/2010 11:03 0547887783

DSENEREE-PROD.EN.EL.

PAG 06/06

VISTE le note del 16 novembre 2009, prot. n. 128428, e del 20 maggio 2010, prot. n. 7911 con cui questa Amministrazione chiede al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di conoscere le determinazioni della Commissione Tecnica VIA/VAS in merito all'ultima modifica proposta dalla Edipower S.p.A. ovvero l'eventuale utilizzo nel ciclo combinato di fase II, della turbina a vapore dell'unità convenzionale TL 31 al posto della turbina a vapore dell'unità convenzionale TL 21;

CONSIDERATO che, a fronte di tali solleciti, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non si è ancora pronunciato al riguardo;

VISTA la nota del 9 marzo 2010 con cui questa Amministrazione chiede alla Edipower S.p.A. di dettagliare l'istanza del 6 marzo 2009 soprariichiamata, ovvero di quantificare l'entità del ritardo previsto anche alla luce della nuova modifica proposta;

VISTA la relazione tecnica esplicativa trasmessa dalla società istante il 23 aprile 2010, prot. n. 3762, nella quale la Società chiede, ad integrazione di quanto rappresentato nella succitata istanza del 6 marzo 2009, la ridefinizione del termine del primo parallelo del ciclo combinato entro il 15 giugno 2013 e la ridefinizione del termine dei lavori (incluse le demolizioni) entro il primo semestre 2014;

RITENUTO, in ogni caso, di dover dare seguito all'istanza di ridefinizione dei termini del 6 marzo 2009 così come integrata dalla relazione tecnica esplicativa, anche in pendenza della pronuncia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in ordine all'utilizzo della turbina a vapore TL 31, stante l'approssimarsi della scadenza del termine 1° luglio 2010 di cui al citato decreto N° 55/03/2005 del 19 dicembre 2005;

DECRETA

Art. 1

La Edipower S.p.A., con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31, cod.fisc.13442230159, è autorizzata a eseguire i lavori di realizzazione del progetto di trasformazione in ciclo combinato relativi alla Fase II con la ridefinizione dei seguenti termini:

- entrata in esercizio, inteso come primo parallelo del ciclo combinato completo da 430 MW, entro il 15 giugno 2013;
- termine dei lavori (incluse le demolizioni) entro il primo semestre dell'anno 2014.

Art. 2

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, resta valido quanto prescritto dal decreto N° 55/03/2005 del 19 dicembre 2005 e dal decreto N° 55/09/2007 MU del 21 giugno 2007.

Roma, lì 16 GIU. 2010

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rosaria Romano)

Rosaria Romano

N° 55/06/2010 MD

*Ministero dello Sviluppo Economico***DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA***Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica***IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. recante norme in materia ambientale e, in particolare, l'art. 20 relativo alla procedura di "Verifica di assoggettabilità";

VISTO il decreto N° 55/03/2005 del 19 dicembre 2005 con cui, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, la Società Edipower S.p.A., con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31, cod. fisc. 13442230150, è stata autorizzata alla riqualificazione ambientale con trasformazione in ciclo combinato delle sezioni 2 e 4 della Centrale di Turbigo sita nei Comuni di Turbigo (MI) e Robecchetto con Induno (MI);

VISTO, in particolare, l'art. 2 del medesimo decreto con il quale si dispone che il progetto di riqualificazione ambientale della centrale di Turbigo con trasformazione in ciclo combinato delle sezioni 2 e 4 avvenga attraverso due distinte fasi, e che, in particolare, la fase II prevede:

- Dismissione, ad eccezione della sezione a vapore, del gruppo convenzionale TL 21;
- Dismissione e demolizione del quarto gruppo turbogas esistente (TL 22);
- Demolizione delle ciminiere dei gruppi convenzionali 1 e 2;
- Installazione di un ciclo combinato costituito da una nuova turbina a gas da 264 MWe associata alla turbina a vapore TL 21 esistente;
- Mantenimento degli attuali gruppi convenzionali TL 11 e TL 31 eserciti in assetto isolato;

VISTO il decreto N° 55/09/2007 MD del 21 giugno 2007 con cui è stato modificato l'articolo 2 del decreto N° 55/03/2005 soprarichiamato;

VISTA l'istanza documentata del 6 marzo 2009, prot. n. 002369, con la quale la Società Edipower S.p.A., a parziale variante del succitato decreto N° 55/03/2005 del 19 dicembre 2005, ha proposto la modifica del lay-out del nuovo ciclo combinato in fase II e conseguentemente, ha

09/09/2010 14:31 0647887783

DGENEREE-PROD.EN.EL.

PAG 08/10

2

chiesto lo spostamento della data di primo parallelo del ciclo combinato completo, relativo alla fase II;

VISTA la nota del 25 marzo 2009, prot. n. 0037198, con cui questo Dicastero ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una preventiva valutazione della modifica progettuale presentata;

VISTA la nota del 19 maggio 2009, prot. n. DSA - 2009- 0012022, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso alla Commissione VIA/VAS, ai fini delle valutazioni di competenza, la documentazione inviata dalla Edipower S.p.A. con la succitata nota del 6 marzo 2009.

VISTA la nota del 3 luglio 2009, prot. n. 006172, con cui la Società Edipower S.p.A. ha rappresentato delle difficoltà tecniche inerenti la modifica della turbina convenzionale dell'unità TL 21, e ha proposto di utilizzare, nel ciclo combinato di fase II, la turbina a vapore dell'unità convenzionale TL 31 al posto della turbina a vapore dell'unità convenzionale TL 21.

VISTA la nota del 10 settembre 2009, prot. n. 0101473, con cui questo Dicastero ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di considerare anche la sopraccitata modifica nell'ambito della procedura di screening già avviata sull'impianto in parola;

VISTA la nota del 3 febbraio 2010, prot. DVA - 2010 - 0002257, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con riferimento al parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 355 del 30 settembre 2009, ha comunicato che la modifica proposta con l'istanza del 6 marzo 2009, concernente la modifica del lay-out del ciclo combinato in fase II, non necessita di procedura di verifica di cui all'articolo 20 del Decreto legislativo n. 4/2008 in quanto non comporta effetti negativi apprezzabili sull'ambiente;

VISTA la nota del 4 febbraio 2010, prot. DVA - 2010 - 0002483, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso alla Commissione VIA/VAS, ai fini delle valutazioni di competenza, la documentazione inviata dalla Edipower S.p.A. con la lettera del 3 luglio 2009, concernente l'utilizzo della turbina a vapore dell'unità convenzionale TL 31 al posto della turbina a vapore dell'unità convenzionale TL 21;

VISTE le note del 16 novembre 2009, prot. n. 128428, e del 20 maggio 2010, prot. n. 0007911 con cui questa Amministrazione ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di conoscere le determinazioni della Commissione Tecnica VIA/VAS in merito all'ultima modifica proposta dalla Edipower S.p.A ovvero l'eventuale utilizzo nel ciclo combinato di fase II, della turbina a vapore dell'unità convenzionale TL 31 al posto della turbina a vapore dell'unità convenzionale TL 21;

VISTO il decreto N° 55/03/2010 PR del 16 giugno 2010 con cui, in considerazione del ritardo accumulato nella realizzazione dell'opera per le succitate modifiche, sono stati ridefiniti i termini di entrata in esercizio e fine lavori dell'impianto in parola.

VISTA la nota del 1° luglio 2010, prot. DVA -2010 - 0016392, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con riferimento al parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 449 del 13 maggio 2010, ha comunicato che la modifica concernente l'utilizzo, nel ciclo combinato di fase II, della turbina

09/09/2010 14:31 0647887783

DGENEREE-PROD.EN.EL.

FAG 09/10

3

a vapore dell'unità convenzionale TL 31 al posto della turbina a vapore dell'unità convenzionale TL 21, non necessita di procedura di verifica di cui all'articolo 20 del Decreto legislativo n. 4/2008 in quanto non comporta effetti negativi apprezzabili sull'ambiente;

VISTA la nota di questo Dicastero del 15 luglio 2010, prot. n. 0011900, con la quale ritenendo non necessaria la riedizione del procedimento autorizzativo svolto ai sensi della legge n. 55/02, in virtù della non sostanzialità degli interventi proposti e della loro futura realizzazione nell'area di pertinenza della centrale, ha richiesto anche alle altre Amministrazioni interessate di esprimere il proprio eventuale avviso in merito, entro un breve lasso di tempo;

RITENUTO, in considerazione della non sostanzialità delle modifiche proposte, di non dover attivare uno specifico procedimento ai sensi della legge n. 55/2002 e, pertanto di dover ricondurre gli interventi in parola all'autorizzazione iniziale;

CONSIDERATO che l'esercizio dell'impianto, così come modificato con gli interventi in parola, sarà disciplinato dall'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DVA - DEC - 2010 - 0000370 del 6 luglio 2010, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 59/2005;

RITENUTO, anche in considerazione della non sostanzialità degli interventi di modifica proposti, nonché in mancanza di obiezioni da parte delle Amministrazioni interessate, favorevolmente concluso il presente procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

DECRETA

Art. 1

Il decreto N° 55/03/2005 del 19 dicembre 2005 è modificato in conformità alla documentazione progettuale allegata alla nota del 6 marzo 2009 n. 002369 ed alla nota del 3 luglio 2009, prot. n. 006172, con le prescrizioni di cui al successivo art. 2.

Art. 2

La Società Edipower S.p.A. - con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31, cod. fisc.13442230150 - è tenuta all'ottemperanza delle prescrizioni riportate nella nota n. DVA - 2010 - 0016392 del 1° luglio 2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e, in particolare, nell'allegato parere della Commissione VIA/VAS n. 449 del 13 maggio 2010.

La verifica d'ottemperanza alle succitate prescrizioni e i conseguenti controlli competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse Amministrazioni che le hanno apposte.

Ai fini della verifica di ottemperanza, il rapporto concernente lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione dell'iniziativa in argomento che, in virtù di quanto stabilito dal decreto 55/03/2005, la Edipower S.p.A. è tenuta ad inviare allo scadere di ogni semestre solare, deve comprendere anche lo stato dell'ottemperanza alle menzionate prescrizioni.

09/09/2010 14:31 0647987783

DGENEREE-PROD.EN.EL.

PAG 10/10

4

Art. 3

L'esercizio dell'impianto, così come modificato dal presente provvedimento, sarà disciplinato dall'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DVA - DEC - 2010 - 0000370 del 6 luglio 2010, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 59/2005.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della legge n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Roma, li - 8 SET. 2010

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rosaria Romano)

